

**COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO**  
**Provincia di Arezzo**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL  
GARANTE DELLA COMUNICAZIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 05.04.2005  
Entrato in vigore il 22.04.2005

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente Regolamento comunale disciplina l'attività del Garante della comunicazione ai sensi degli articoli 19 e 20 della Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 di seguito denominata L.R.T. n. 1/2005.

2. Il Garante della comunicazione viene istituito dal Comune per garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti disciplinati dal Capo II del Titolo I della L.R.T. n. 1/2005.

## **ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE**

1. Il Garante della comunicazione viene prioritariamente individuato nella figura del Segretario Comunale.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo 1, contestualmente all'atto di approvazione dell'avvio del procedimento di formazione e approvazione dello strumento di pianificazione territoriale e dell'atto di governo del territorio ovvero di variante allo strumento o di variante all'atto, l'organo competente può motivare l'affidamento dell'esercizio delle attività del Garante a soggetti esterni.

## **ART. 3 – ATTIVITA' DEL GARANTE**

1. Il Garante assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte adottate dal Comune e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio; promuove nelle forme e con le modalità più idonee l'informazione del procedimento ai cittadini, singoli o associati; infine garantisce la partecipazione di cittadini in ogni fase del procedimento.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 del presente articolo 3, il Garante assicura che il Responsabile del procedimento abbia provveduto a trasmettere a tutti i soggetti interessati la comunicazione di avvio del procedimento che deve avere i contenuti di cui all'art. 15 comma 2 della L.R.T. n. 1/2005.

3. Al fine di consentire al Garante una verifica circa il rispetto di quanto prescritto ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Responsabile del procedimento consegna tempestivamente al Garante della comunicazione copia dell'atto trasmesso ai soggetti interessati. Il Garante, qualora valuti insufficiente il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento, può invitare il Responsabile del procedimento ad integrare la comunicazione di avvio del procedimento. In tal caso, per la decorrenza dei termini il Responsabile del procedimento sarà tenuto a fare riferimento al nuovo termine indicato nella comunicazione integrativa.

4. Il Responsabile del procedimento, prima di iniziare l'iter procedimentale, è tenuto comunque a concordare con il Garante della comunicazione il livello di informazione da assicurare ai cittadini, singoli o associati, in merito al singolo procedimento amministrativo da attivare.

5. La conoscenza effettiva e tempestiva ai soggetti interessati è assicurata attraverso pubblici avvisi o altra forma adeguata. A tal fine, il Responsabile del procedimento ed il Garante - ciascuno in base alle rispettive competenze - concordano direttamente per ogni singolo procedimento il tipo di strumento di conoscibilità che può variare in relazione al numero dei soggetti interessati e al contenuto dell'atto da adottare.

6. L'informazione consiste in particolare nel portare a conoscenza i cittadini dell'atto di avvio del procedimento con i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R.T. n. 1/2005 secondo.

7. La partecipazione dei soggetti interessati è assicurata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 della L.R.T. n. 1/2005, fermo restando quanto prescritto al precedente comma 5, mentre la partecipazione in generale dei cittadini potrà avvenire nella forma della consultazione di cui al successivo comma 8.

8. La consultazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini, singoli o associati, di chiedere - entro 7 giorni decorrenti dalla data di conoscenza dell'atto di avvio del procedimento - di partecipare al processo formativo e di adozione dell'atto. La partecipazione avrà natura contributiva e potrà esprimersi a mezzo di pareri sulla proposta di atto da adottare, pareri da trasmettere entro i termini prescritti dalla normativa vigente per la presentazione di osservazioni che i soggetti interessati potranno formalmente far pervenire ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005. I pareri espressi a seguito di consultazione sono presi in considerazione a titolo contributivo dal Responsabile del procedimento nella fase di formazione e adozione dello strumento o atto.

#### **ART. 4 – RAPPORTO DEL GARANTE**

1. Prima che sia approvata la deliberazione di adozione e di approvazione dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio, il Garante della comunicazione è tenuto a redigere rapporto sull'attività svolta.

2. Il Responsabile del procedimento è tenuto ad acquisire – quale atto necessario ai fini di una positiva conclusione dell'iter procedimentale – il rapporto del Garante circa l'attività svolta. Il rapporto viene redatto a seguito di elencazione e attestazione del Responsabile del procedimento circa lo svolgimento di tutte le fasi endoprocedimentali che hanno interessato il procedimento amministrativo attivato. A tal fine il Garante utilizza a titolo esemplificativo lo schema di Modello di rapporto, allegato al presente atto sotto la lettera "A", rispettandone almeno il contenuto minimo.

#### **ART. 5 - STRUTTURA DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI GARANTE**

1. Per un esercizio effettivo ed efficace delle funzioni da svolgere, il Garante della comunicazione si avvale del personale appartenente all'ufficio urbanistico del Comune.

2. Il Dirigente o, in mancanza, il Responsabile del servizio urbanistico assicura inoltre al Garante della comunicazione - attraverso le risorse assegnate con il PEG - le risorse economiche necessarie e sufficienti per garantire lo svolgimento delle funzioni e, in particolare, la conoscenza effettiva delle scelte adottate dal Comune nonché la promozione dell'informazione ai cittadini stessi del procedimento amministrativo attivato.

#### **ART. 6 – NORME FINALI**

1. Per quanto non disciplinato si rinvia alle disposizioni di cui alla L.R.T. n. 1/2005 e alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

2. Rimangono ferme le disposizioni di carattere generale in materia di procedimenti amministrativi purchè non in contrasto con quanto disciplinato dalla L.R.T. n. 1/2005.

3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Il presente regolamento, una volta entrato in vigore, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Allegato "A"

**RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AD OGGETTO:**

---

---

1. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

---

\_\_\_\_\_.

2. ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO: \_\_\_\_\_

3. SOGGETTI INTERESSATI A CUI L' ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E' STATO TRASMESSO:

---

---

\_\_\_\_\_.

4. EVENTUALI INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL GARANTE:

---

---

\_\_\_\_\_.

5. LIVELLO DI INFORMAZIONE ASSICURATO:

---

\_\_\_\_\_.

6. DATA DI COMUNICAZIONE AI SOGGETTI DI CUI ALL' ART. 7 COMMA 1 DELLA L.R.T. N. 1/2005:

---

\_\_\_\_\_.

7. OSSERVAZIONI PRESENTATE DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL' ART. 7 COMMA 1 DELLA L.R.T. N. 1/2005:

---

\_\_\_\_\_.

8. OSSERVAZIONI PERVENUTE FUORI TERMINE:

---

\_\_\_\_\_.

9. DATA DELLA COMUNICAZIONE E DELLA INFORMAZIONE IN GENERALE:

---

\_\_\_\_\_.

10. DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SUL B.U.R.T.: \_\_\_\_\_

11. PERIODO DI DEPOSITO: \_\_\_\_\_

12. EVENTUALE RADDOPPIO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L.R.T. N. 1/2005 E DEI CITTADINI INTERESSATI:

\_\_\_\_\_

13. OSSERVAZIONI PERVENUTE:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

14. OSSERVAZIONI PERVENUTE FUORI TERMINE:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

15. EVENTUALI CONTRIBUTI DEI CITTADINI E PARERI PERVENUTI:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

16. RELAZIONE SINTETICA DI VALUTAZIONE INTEGRATIVA RILASCIATA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Ortignano Raggiolo, \_\_\_\_\_

Il Garante della comunicazione